

Avv. RIBAUDO GIUSEPPE  
giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it  
Avv. CARITÀ FRANCESCO  
francescocarita86@avvocatiagrigento.it



Via Filippo Sasseti 32, 20124 Milano (MI)  
Via Alberico II 35, 00193 Roma (RM)  
Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)  
Tel. (+39) 091 2511213  
www.studiolegaleribaudo.com  
studiolegaleribaudo@libero.it

## TRIBUNALE DI TRAPANI

### Sez. Lavoro

### RICORSO IN RIASSUNZIONE

### A SEGUITO DI DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART. 354 C.P.C.

Delle prof.sse:- **Camaldo Deborah**, nata a Roma il 17.06.1975 C.F. CMLDRH75H57H501Q, residente in Palermo in via Archirafi n.29

- **Daniela Drago**, nata a Palermo il 07.09.1981 C.F. DRGDNL81P47G273M, residente in Partinico alla Via Edison n. 5 - Tutte rappresentate e difese, in forza di procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. RBD GPP 68P01 G273N, e dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRT FNC 86B01 A0890, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it, francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ribaudo, in Palermo alla Via Mariano Stabile 241



### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Villareale 6 ;

-**Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia**, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via Villareale 6 ;

### **PER LA RIASSUNZIONE**

dinanzi l'intestato Tribunale, già Giudice di primo grado, disposta con la sentenza della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, n. 156/2023, resa nel giudizio 1464 R. G. anno 2021 dell'16.02.2023, pubblicata l'02.03.2023 (cfr. all. A)

### **PREMESSO CHE**

Con ricorso al Tribunale G.L. di Trapani, del 7 agosto 2020, Deborah Camaldo e Daniela Drago, docenti in ruolo dal 1.9.2019, quali vincitrici del concorso indetto ai sensi del DDG n. 105/2016, chiedevano il riconoscimento del diritto all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale - Provincia di Palermo come richiesto



con la domanda di mobilità. - Codesto Tribunale ha considerato fondate le ragioni dedotte dalle ricorrenti, circa la contrarietà della normativa secondaria e convenzionale rispetto all'art. 470, comma 1 D.Lvo n. 297/1994, che attribuisce priorità alle operazioni di mobilità territoriale del personale docente già in servizio, rispetto alle nuove immissioni in ruolo, da espletarsi, invece, in via residuale. Ha ritenuto, inoltre, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente avesse agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità, in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

- Pertanto all'esito del giudizio con sentenza n. 277 pubblicata il 25.06.2021, il Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato "**il diritto delle ricorrenti al trasferimento interprovinciale, in ragione delle preferenze espresse nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, presso i posti disponibili**



per effetto delle cessazioni dal servizio a seguito di "quota 100", registrate dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, con precedenza rispetto ai neoassunti ai sensi del d.m. 12 del 18.05.2020 e secondo l'ordine di graduatoria del concorso indetto ai sensi del DDG n. 105/2016; per l'effetto, ordina al Ministero convenuto di adottare ogni provvedimento consequenziale".

- A seguito della pubblicazione della sentenza, l'Ufficio Scolastico in data 19.07.2021, ha dato attuazione alla stessa assegnando alle ricorrenti delle sedi in Provincia di Palermo, non sulle sedi che si erano resi disponibili su quota 100, ma ad altre sedi vacanti.

- Avverso, la sentenza di prime cure, il Ministero dell'Istruzione ha proposto appello chiedendo la nullità della sentenza gravata o comunque la riforma della stessa.

- Con sentenza n.156/2023 pubblicata il 02.03.2023 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato "la nullità del giudizio di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriale richiesti



*da Deborah Camaldo e Daniela Drago con la domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, nonché della sentenza n. 277/2021 emessa l'1 luglio 2021 dal tribunale G.L. di Trapani; per l'effetto, rimette la causa al primo giudice assegnando alle parti termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione".*

- Alla luce di quanto disposto con sentenza dalla Corte di Appello di Palermo, considerato che la notifica nelle forme ordinarie al rilevante numero dei docenti interessati, relativi a tutti i soggetti indicati in graduatoria successivamente alle posizioni delle ricorrenti (da 341 Drago e 351 Camaldo, a 708 ultima classificata) appare eccessivamente gravosa, sussistendone i presupposti si chiede, **come già era stato chiesto nel ricorso originario di I grado**, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale Provincia di Palermo.



Tutto quanto innanzi premesso con il presente atto si riassume il giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di primo grado territorialmente competente. Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la

**TRASCRIZIONE DELL' ATTO ORIGINARIO**

- - - - -

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

**Sez. Lavoro**

**RICORSO EX ART 414 CPC**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC**

Delle prof.sse:- **Camaldo Deborah**, nata a Roma il 17.06.1975 C.F. CMLDRH75H57H501Q, residente in Palermo in via Archirafi n.29

- **Daniela Drago**, nata a Palermo il 07.09.1981 C.F. DRGDNL81P47G273M, residente in Partinico alla Via Edison n. 5

Tutte rappresentate e difese, in forza di procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Ribaudò, C.F. RBD GPP 68P01 G273N, e dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRT FNC 86B01 A0890, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec [Giuseppe.ribaudò@cert.avvocatitermini.it](mailto:Giuseppe.ribaudò@cert.avvocatitermini.it),



*francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio legale  
Ribaudò, nella via Alberico II 35, 00193 Roma (RM)*

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione**, in persona del  
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex  
lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato, in  
Roma Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma;

**-Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia**, in  
persona del dirigente pro tempore, rappresentato e  
difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato;

**FATTO**

*Le ricorrenti, quali docenti di scuola primaria,  
con provvedimento del 19.08.2019 dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Sicilia, sono state  
individuate destinatarie di proposta di contratto  
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il  
comparto scuola, in quanto vincitrici di concorso  
indetto con D.D.G. N 105 del 23.02.2016, per  
l'immissione in ruolo in qualità di docenti di  
scuola primaria.*

*- Pertanto, a seguito di successiva accettazione e*



di individuazione della sede disponibile, le stesse stipulavano apposito contratto di lavoro con il Ministero resistente con decorrenza giuridica 1 settembre 2019(v.all.).

- - Tuttavia, non essendovi più sedi disponibili presso la propria provincia di residenza, venivano assegnata fuori provincia e nello specifico, la prof.ssa Camaldo in un primo momento erroneamente presso I.C. Fontanarossa - Goretti di Catania, salvo poi essere immediatamente trasferita presso la sede di Trapani - PLESSO "E. PERTINI", mentre la Prof.ssa Drago direttamente presso presso la sede di Trapani - PLESSO "E. PERTINI"

- Senonché con il d.m. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell'Istruzione, sono state disposte ulteriori immissioni in ruolo, in attuazione dell'articolo 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

- Il decreto prevede le nuove assunzioni nei posti di personale docente vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e





secondo grado, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto si tratta dei posti liberatisi a seguito di "quota 100", registrate dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020.

-Inoltre, l'art. 1 del d.m prevede che tali assunzioni sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/21.

**-Pertanto, il nuovo personale assunto avrà la medesima decorrenza giuridica delle ricorrenti e verrà assunto dalle medesime graduatorie di cui facevano parte le ricorrenti.**

- Tuttavia, il nuovo personale potrà illegittimamente usufruire delle sedi vacanti per effetto di quota 100, non assegnati nell'anno scolastico 2019/2020 a causa di ritardi burocratici nelle certificazioni INPS.

- Sedi di cui invece non hanno potuto usufruire le ricorrenti pur essendo in una posizione migliore in graduatoria.

-Ed inoltre, il decreto all'art. 3 comma 6 prevede che "l'assegnazione delle sedi ai soggetti immessi



*in ruolo ai sensi dell'articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021".*

*- Del resto anche l'ordinanza ministeriale impugnata relativa alla Mobilità scuola del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/2021, illegittimamente, non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.*

*- Tuttavia, le disposizioni normative prevedono che le nuove assunzioni debbano avvenire solo dopo aver esperito le procedure di mobilità.*

*- Senonché a seguito delle procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021, a seguito della presentazione delle domande di trasferimento da parte delle ricorrenti(all.), non essendo stati messi a disposizione i posti liberati da quota 100, il Ministero ha comunicato "Tutto cio' premesso, Le comunichiamo che, per l'a.s 2020/21 , non ha ottenuto il movimento richiesto".*

*- Pertanto, ritenendo vi è una palese disparità di trattamento, nonché che la procedura di*



*individuazione delle sedi è illegittima ed arbitraria, e considerato che le ricorrenti hanno diritto all'assegnazione presso l'ambito prescelto in domanda, usufruendo delle sedi disponibili, si propone il presente ricorso per le seguenti ragioni*

### **DIRITTO**

#### **I.**

**ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ A.S. 2020/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 51 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE - SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA ATIPICA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPAPRITA' DI TRATTAMENTO - INGISTIZIA MANIFESTA - ARBITRARIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO**

*Già dalla lettura della parte in fatto è evidente la lesione subita dalle ricorrenti a fronte delle scelte operate dal Ministero con l'adozione di provvedimenti illegittimi che vanno quindi disapplicati.*



*Difatti, in modo arbitrario, illogico ed irrazionale, vengono assegnate le sedi libere già a partire dal 1 settembre 2019 al personale docente di nuova assunzione collocatosi in graduatoria dopo le ricorrenti.*

*Ed infatti, con il d.m. 12 del 18.05.2020 si procede alle nuove assunzioni nei posti di personale docente vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, **registrate dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020.***

**Tali assunzioni in ruolo sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019.**

*Dunque, i neo assunti vengono assegnati nelle sedi che erano già vacanti dopo la mobilità 2019-2020, ma che per effetto di ritardi burocratici non sono state assegnati alle immissioni in ruolo intervenute già a settembre 2019, tra cui quelle delle odierne ricorrenti.*

*Inoltre, i nuovi assunti avranno la medesima decorrenza giuridica delle ricorrenti.*



A ciò si aggiunga che, come previsto dall'art. 2 comma 3 del d.m. 12/2020, le nuove assunzioni provengono da graduatoria di cui al concorso per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, dalla medesima in cui erano collocate le ricorrenti e dalla quale sono state assunte.

In particolare, la Prof Camaldo era collocata alla posizione n. 351 con un punteggio di 71,70 e la prof. Drago era inserita al n. 341 con un punteggio di 71,90, e per soli due posizioni non è stata assegnata alla sede di Palermo. Tuttavia, le ricorrenti sono state assegnate a Catania mentre l'allegato al d.m. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione ha previsto posti liberi in provincia di Palermo, anche per Scuola Primaria posto Comune, o comunque per le altre sedi richieste in domanda dalle ricorrenti.

Per cui, i neo assunti in forza del d.m. 12/2020 si trovano in una posizione inferiore rispetto a quelle in cui erano collocate la ricorrenti avranno possibilità di accedere a quei posti.

**Talché l'effetto distorsivo è di tutta evidenza. Ed infatti, pur essendo collocati in una posizione**



peggiore nella graduatoria concorsuale di merito, i nuovi assunti non soltanto avranno la stessa decorrenza giuridica delle ricorrenti, ma potranno scegliere tra le sedi che si erano liberate già dopo la mobilità 2019-2020 ma che per motivi burocratici non sono state messe a disposizione di chi, come le ricorrenti, sono state assunte formalmente nel settembre 2019.

Ed infatti, come si evince dall'allagato al d.m. 12/2020 anch'esso impugnato, in cui sono individuate le sedi per le nuove assunzioni, vi sono sedi disponibili in Provincia di Palermo, o comunque per le altre sedi richieste in domanda dalle ricorrenti. Nello specifico a Palermo ben 11 posti disponibili.

Dunque, questa pur avendo un punteggio e una posizione in graduatoria migliore, si vede non assegnate ad una provincia diversa e scavalcate dai nuovi assunti nella scelta della sede nella propria provincia di residenza, pur essendo tali sedi già libere al momento della sottoscrizione del proprio contratto.

Con l'ulteriore beffa che il rapporto lavorativo dei neo assunti avrà la stessa decorrenza giuridica



rispetto al suo.

A ben vedere si tratta di una ingiustificata deroga al criterio meritocratico che disciplina le procedure concorsuali. Dunque contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e meritocratico.

Ed infatti, detta scelta confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., atteso che contraddice il criterio meritocratico ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, impedendo di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso.

Del resto, è ormai principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che "Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede" (**Consiglio di Stato sez. IV,**



**08/08/2019, n.5632).**

*Pertanto, anche alla luce di quanto osservato, è di tutta evidenza l'illegittimità del d.m. impugnato, in particolare nella parte in cui non prevede che le sedi disponibili dopo la mobilità 2019/2020 vengano prima assegnate ai docenti già in ruolo, collocati in posizione migliore nella graduatoria al concorso per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, e assunti nel settembre 2019, e soltanto successivamente assegnate alle nuove assunzioni.*

*Ad ogni buon conto, a prescindere dalla palese illegittimità ed illogicità della scelta del Ministero, giova rammentare che l'ordinamento stabilisce la priorità per l'assegnazione delle sedi vacanti al personale già in servizio rispetto a quello di nuova assunzione.*

*Ed infatti, l'art. 470 comma 1 del d.lgs del 16/04/1994 - N. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, stabilisce che "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità*





per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Tale principio, è ripreso anche in termini generali dall'art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 laddove si specifica che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1".

Pertanto, la disciplina normativa sia con riferimento al settore dell'istruzione, sia più in generale nell'ambito del pubblico impiego, stabilisce il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni.

Anche questo Tar, così come il Consiglio di Stato,



si sono già pronunciati su questioni analoghe chiarendo che "nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono va-canti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative (Tar Roma 2367/2019 in senso conforme Consiglio di Stato n. 3722/2019).

Talché, non soltanto è illegittimo il d.m. n. 12 del 18.05.2020 che dispone le nuove assunzioni prima dell'assegnazione delle sedi a chi è già in ruolo, ma altresì illegittima è anche l'ordinanza n. 182/2020 del Ministero dell'istruzione, che dispone la mobilità, nella parte in cui non prevede



*che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.*

**ISTANZA EX ART 700 CPC**

*per tutti i motivi indicati in ricorso, ai quali ci si riporta integralmente, è evidente la sussistenza del fumus boni iuris.*

*Per quanto concerne il periculum in mora, giova rilevare che la durata del processo può comportare, così come ritenuto in numerose pronunce, un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alle ricorrenti con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.*

*La lontananza, in particolare dalla famiglia comporta l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.*

*Peraltro, vi è la palese necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alle assegnazioni delle sedi alle nuove assunzioni, stante che ove la*



*pronuncia arrivasse in fase successiva ad assegnazioni già deliberate, le ricorrenti non si vedrebbero assegnate alla sede libera in ordine di preferenza ma solo ad eventuali sedi residuali o che nel frattempo si sono liberate. Stante che normalmente gli USR in ottemperanza alle sentenze non assegnano la sede che sarebbe spettata con riferimento alla mobilità impugnata ma soltanto quella residuale libera all'epoca della pubblicazione della sentenza di accoglimento.*

*Talché è necessaria una misura cautelare che consiste nel riesame della posizione degli odierni ricorrenti, e quindi, nella messa a disposizione delle sedi, al fine di potere usufruire delle sedi vacanti per effetto di quota 100, non assegnati nell'anno scolastico 2019/2020 a causa di ritardi burocratici nelle certificazioni INPS.*

*Tanto premesso le ricorrenti, riservandosi di agire in separato giudizio per far valere ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, ut supra difesa, rappresentata ed elettivamente domiciliata*

#### **RICORRE**

*All'Ecc.mo Tribunale di Trapani, in funzione di*



*Giudice del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, contrariis reiectis, anche per le domande poste in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, in accoglimento del presente ricorso,*

**VOGLIA**

*1. Nel merito ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI nonché dei d.m. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione dell'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale - Provincia di Palermo, o comunque per tutte in altra sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come scelte;*

*2. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare*



*ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, disporre l'assegnazione con riserva della il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale - Provincia di Palermo, o comunque per tutte in altra sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come scelta, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;*

*3. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione delle ricorrenti a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;*

*4. Ordinare all'Ufficio Scolastico competente di comunicare gli indirizzi dei docenti che hanno avuto un punteggio inferiore alle ricorrenti nella graduatoria di concorso 2016 ed assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /*



*Ambito Territoriale Provincia di Palermo;*

5. In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale Provincia di Palermo;

6. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

7. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato stante la dichiarazione allegata.

INDICE ALLEGATI:



- d.m. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Allegato A al d.m. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Elenco dei posti liberi per Regione e Provincia Quota 100 allegato al d.m. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione;
- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 25.05.2020 n. 10948;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ camaldo
- CONTRATTO INDETERMINATO camaldo;
- LETTERA\_NOTIFICA TRASFERIMENTO PRIMARIA\_202021 camaldo
- Esito Mobilità camaldo
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ drago
- CONTRATTO INDETERMINATO drago;
- LETTERA\_NOTIFICA TRASFERIMENTO PRIMARIA\_202021 drago
- Esito Mobilità drago

Palermo, li 29.07.2020

Avv. Giuseppe Ribaudo

Avv. Francesco Carità





\*\*\*\*\*

Ebbene, le Sig.re Camaldo Deborah e Daniela Drago, a - come sopra rappresentate, difese e domiciliate - intendono riassumere il giudizio innanzi il competente Tribunale di Trapani, nel termine stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 156/2023, riportandosi integralmente a quanto dedotto nel ricorso originario promosso innanzi il Tribunale di Trapani, sezione lavoro.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato le ricorrenti come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

#### **RICORRONO IN RIASSUNZIONE**

All'Ecc.mo Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso,

#### **VOGLIA**

1. Nel merito ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI nonché dei d.m. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R. R.0000012 del 18-



05-2020 del Ministero dell'Istruzione dell'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale - Provincia di Palermo, o comunque per tutte in altra sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come scelte;

2. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione delle ricorrenti a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

3. Ordinare all'Ufficio Scolastico competente di comunicare gli indirizzi dei docenti che hanno avuto un punteggio inferiore alle ricorrenti nella graduatoria di concorso 2016 ed assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale Provincia di Palermo;



4. In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale Provincia di Palermo;

5. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato

6. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato stante la dichiarazione allegata.

INDICE ALLEGATI:

-Sentenza Corte di Appello di Palermo, sez. Lavoro n.156/2023;

-Sentenza Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, n. 277/2021;



- d.m. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Allegato A al d.m. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Elenco dei posti liberi per Regione e Provincia Quota 100 allegato al d.m. R.0000012 del 18-05-2020 del Ministero dell'Istruzione;
- Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione;
- provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 25.05.2020 n. 10948;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ camaldo
- CONTRATTO INDETERMINATO camaldo;
- LETTERA\_NOTIFICA TRASFERIMENTO PRIMARIA\_202021 camaldo
- Esito Mobilità camaldo
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ drago
- CONTRATTO INDETERMINATO drago;
- LETTERA\_NOTIFICA TRASFERIMENTO PRIMARIA\_202021 drago
- Esito Mobilità drago

Palermo, li 17.03.2023

Avv. Giuseppe Ribaudo

Avv. Francesco Carità

